

ALLA

PUNTO 5 - Intervento Vigolo

Nella copia del verbale di deliberazione n.3 del Consiglio Comunale tenutosi in data 2.02.2019 ed allegato quale documento preparatorio al consiglio odierno, si legge testualmente che "Il consigliere VIANELLO rileva che si tratta di volumi rilevanti e, quindi, esprime perplessità" tali da portarlo ad astenersi al momento della votazione; si chiede pertanto di esporre I motivi di quelle perplessità, soprattutto di chiarire a quali volumi faceva riferimento.

In merito ai motivi esposti per giustificare la nuova ripermetrazione dell'area e di fatto, l'eliminazione da essa del vincolo di rilevante interesse paesistico-ambientale, si elencano le seguenti osservazioni:

1. le Norme Tecniche di Attuazione del P.A.MO.B all'**art.32** – CONI VISUALI prescrivono ai Comuni di prevedere azioni che valorizzino I coni visuali presenti (lettera a) e di adottare misure che preservino la linea dell'orizzonte allo scopo di migliorare la percezione visiva complessiva (lettera b). L'area in esame ricade all'interno di alcuni coni visuali posti lungo via Campolongo e soprattutto li preserva dalla vista della zona artigianale.
2. Si parla di interventi che nel tempo hanno generato un'andamento incoerente del suolo, tale da rendere inutilizzabile l'area, che difatto risulta degradata ed incolta. Riteniamo che ciò sia imputabile alla proprietà, che invece dovrebbe essere esortata e condotta dall'Amministrazione ad intraprendere interventi di riqualificazione di eventuali parti incoerenti, con rimozione di elementi di degrado, così come previsto dall'**art. 47 del P.I.** in quanto la zona ricade nell'area denominata "Sistema agricolo-ambientale di collina".
3. La prossimità della strada San Feliciano, classificata dal P.A.MO.B come sistema della viabilità principale, viene addotta come motivo che diminuisce il valore paesaggistico-ambientale. Le Norme Tecniche di Attuazione del piano d'area invece all'**art.40**, ci parlano di limitare la previsione di nuove edificazioni in modo da salvaguardare le aree ancora libere, di riorganizzare gli accessi laterali, prevedendo anche una loro riduzione, di prevedere la formazione di nuclei di vegetazione arboree-arbustiva, per mitigare la dispersione di inquinanti; di fatto le aree marginali devono essere oggetto di studio migliorativo della situazione e non di eliminazione dei vincoli, in quanto aree già degradate.
4. Inoltre l'area ricade nel quadro paesistico 21, denominato "Quadro di Alonte" recepito dall'art. 29 del P.I., che riconoscere il valore ambientale dell'area; essendo un riconoscimento da parte di un grado di pianificazione territoriale superiore, si ritiene che lo stesso vada mantenuto in quanto espressione di un interesse che va oltre il privato, oltre anche l'interesse comunale;
5. Infine il Vincolo paesistico Corsi d'acqua riportato all'**art. 21 del P.I.** passa a ridosso della proprietà e prescrive una fascia di rispetto di ml 150 dagli argini, considerati di pregio ambientale.

Pertanto, riconoscendo che il contesto agricolo di valore testimoniale sia venuto meno, si ritiene che ciò non sia elemento sufficiente per approvare una nuova ripermetrazione che farebbe perdere alla comunità alontina un pezzo di territorio – che seppur piccolo – potrebbe essere modificato in modo irreversibile. Si auspica invece, da parte dell'intero consiglio, di votare per il mantenimento del vincolo che permetterebbe all'amministrazione di promuovere - di concerto con la proprietà - un recupero armonico dell'area in prossimità all'ingresso principale al nostro paese.

